

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Informazioni da rendere in conformità all'art. 133, comma 2, lettera a) e b) del Regolamento Intermediari della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018

Il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di stipula di un nuovo contratto o di qualsiasi operazione avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa consegna o trasmette le informazioni solo in caso di successive modifiche delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

Dati della persona fisica che entra in contatto con il contraente:

Nome e cognome:	Qualifica:	
N. iscrizione al RUI:	Sezione di iscrizione al RUI:	Data di iscrizione al RUI:
Recapiti telefonici:	e-mail:	
pec:	Sito internet:	

Dati dell'intermediario iscritto nella Sezione "D" del RUI, per il quale viene svolta l'attività:

Ragione Sociale: CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRAKI Soc. Cooperativa per Azioni		
N. iscrizione al RUI: D000057837	Sezione di iscrizione al RUI: D	Data di iscrizione al RUI: 12/02/2007
Sede Legale: Via Vittorio Alfieri snc 87036 Rende (CS)		Recapiti telefonici: 0984/841811
e-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it	pec: 07062.bcc@actaliscertymail.it	Sito internet: www.mediocrati.it

Autorità competenti per la vigilanza ognuna seconda il proprio ambito sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

- IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di: BCC Vita SpA

Credito Cooperativo Mediocrati - Società Cooperativa - Via Alfieri, 87036 Rende (CS) - Tel.: +39 0984.841811 - Fax: +39 0984.841805 - Sito Internet: www.mediocrati.it - E-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - PEC: 07062.bcc@actaliscertymail.it - Codice Fiscale 02300410780, Iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 02300410780

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Icrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Icrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Icrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 5419, Cod. ABI: 07062 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160927 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

1. La Banca Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Cooperativa per Azioni ed i soggetti che operano per la stessa non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;
2. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Cooperativa per Azioni ;
3. La Banca Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Cooperativa per Azioni ha un accordo di distribuzione congiunto con altro Intermediario Nuova Assical Srl. Quest'ultima ed i soggetti che operano per la stessa non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;
4. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario Nuova Assical Srl;
5. La Banca Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Cooperativa per Azioni è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca Spa la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni Spa e superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita Spa.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riferimento al prodotto di investimento assicurativo proposto, la banca presta l'attività di distribuzione assicurativa nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti. Con riguardo al prodotto proposto, infatti, la banca fornisce sempre al cliente un apposito report di adeguatezza che specifica la consulenza prestata ed indica le ragioni per cui il prodotto corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del contraente.

Si specifica che la consulenza fornita:

- è fondata sull'analisi delle caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi inclusi nel catalogo di offerta della banca, e non prende in considerazione ulteriori e diversi prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato; sulla base delle analisi svolte, la banca formula una raccomandazione personalizzata in merito al prodotto di investimento assicurativo, tra quelli offerti, ritenuto adeguato a soddisfare le esigenze manifestate dal cliente;
- non è su base indipendente in quanto prevede l'accettazione, da parte della banca, di compensi, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dal cliente (c.d. "incentivi");
- è di natura obbligatoria, ai sensi dell'articolo 135-quater del Regolamento Intermediari della Consob;
- prevede la fornitura al cliente della valutazione periodica di adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti;
- può gravare economicamente sul cliente per effetto di retrocessioni percepite dalla banca da parte dell'Impresa di Assicurazione a valere sui premi investiti dal cliente.

La Banca non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale e svolge la propria attività di distribuzione assicurativa nel quadro degli accordi di partnership definiti dal Gruppo ICCREA che prevedono, tra l'altro, per quanto attiene ai prodotti di investimento assicurativi, un regime di esclusiva in favore di BCC Vita S.p.A.

Nella proposizione del prodotto, la Banca non agisce su incarico del cliente bensì per conto dell'impresa di assicurazione in forza di uno specifico accordo di distribuzione assicurativa.

Le informazioni oggettive sul prodotto e sulle opzioni di investimento selezionate dal cliente, con l'illustrazione delle caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, sono reperibili sul KID e sul DIP aggiuntivo IBIP se presenti ovvero sui documenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, relativa all'operazione del contratto assicurativo che il soggetto abilitato alla distribuzione mette a disposizione del cliente.

Le indicazioni sulle strategie proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati al prodotto di investimento assicurativo proposto o

a determinate strategie di investimento proposte, sono reperibili sul documento contenente le informazioni chiave (KID) e sul D IP aggiuntivo IBIP se presenti, ovvero sui documenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, relativa all'operazione del contratto assicurativo che il soggetto abilitato alla distribuzione mette a disposizione del cliente.

Per quanto riguarda le situazioni di conflitto di interessi che possono venire in rilievo per l'operatività della Banca e i presidi adottati per la relativa gestione, si segnala che la Banca, pur operando in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse - derivanti in particolare dalla presenza di accordi distributivi nonché rapporti partecipativi con imprese di assicurazione - adotta ogni presidio funzionale a non arrecare alcun pregiudizio agli interessi dei contraenti/aderenti e al fine di collocare i prodotti coerenti con le esigenze assicurative del cliente in relazione agli obiettivi e alle esigenze assicurative manifestate.

Per ulteriori dettagli in merito ai presidi adottati dalla Banca ai fini della gestione dei conflitti di interessi, si rimanda a quanto precisato nel documento "Informativa precontrattuale del contratto quadro MiFID".

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

A fronte dell'attività di distribuzione svolta e della consulenza prestata al cliente in relazione al prodotto intermediato, possono essere corrisposte alla Banca provvigioni, sotto forma di retrocessioni a valere sui premi assicurativi versati all'atto della sottoscrizione e in corso di contratto, nonché eventuali benefici economici e non riconosciuti dall'impresa di assicurazione al ricorrere di determinate condizioni. Possono essere altresì percepite dalla Banca provvigioni a valere sulle commissioni applicate dall'impresa per la gestione del contratto, previste dal contratto medesimo.

La Banca, in forza di eventuali accordi sottoscritti anche a livello di Gruppo con soggetti Terzi Produttori, potrebbe ricevere ulteriori remunerazioni connesse al raggiungimento di specifici obiettivi per l'attività svolta. Tali eventuali remunerazioni non incidono comunque sui costi sostenuti e saranno oggetto di specifica rappresentazione nell'ambito della prevista informativa annuale sui costi e oneri prodotta dalla Banca ed inviata al cliente.

Ulteriori dettagli in merito agli importi percepiti dalla Banca in relazione alla distribuzione del prodotto sono riportati nel documento "Informazioni di dettaglio dei costi e degli incentivi" nonché nel documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo (KID) e negli altri documenti che compongono il Set Informativo.

Possono essere presenti oneri di gestione del portafoglio che sono reperibili nel documento "Modulo di attivazione del servizio di consulenza evoluta" e saranno oggetto di rendicontazione annuale periodica.

Le informazioni previste dagli articoli 135-sexies comma 2, 135-decies comma 4 e 135-duodecies comma 1 lettera a) del IX libro del Regolamento Intermediari Consob citato, sono reperibili nel documento "informazioni di dettaglio dei costi e degli incentivi".

In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dagli articoli 134,135,135-ter,135-septies e 135-viciesquinquies del libro IX del Regolamento Intermediari Consob citato, sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. Nelle informazioni da rendere al cliente sono comprese quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

Relativamente all'intermediazione di questo contratto, vista la modalità di pagamento premi tramite SDD e/o bonifici diretti alle Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell'assicurato, l'intermediario non è soggetto agli obblighi di separatezza patrimoniale di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del cliente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Per quanto concerne le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'impresa di assicurazione, si specifica quanto segue.

Al cliente è riconosciuta la facoltà di inoltrare reclamo, per iscritto, alla Banca o all'impresa di assicurazione proponente:

- per quanto riguarda la Banca il reclamo va inoltrato per iscritto ai seguenti recapiti al seguente indirizzo Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. per Azioni Via Vittorio Alfieri snc 87036 Rende (CS) TEL. 0984/841811 FAX 0984/841805 PEC: 07062.bcc@actaliscertymail.it;
- per quanto riguarda l'impresa di assicurazione proponente, il reclamo va inoltrato all'indirizzo reperibile nel DIP Aggiuntivo o nel sito dell'IVASS (Ufficio Reclami delle imprese) ovvero facendo riferimento a quanto specificato nel sito internet dell'impresa stessa.

Nel caso in cui il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in assenza di riscontro entro il termine normativamente previsto, il cliente potrà rivolgersi per le materie di rispettiva competenza - secondo quanto indicato nella documentazione precontrattuale - direttamente all'IVASS (all'attenzione del Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (Italia), tel. 800 - 486661, Fax 06 - 42133206. Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it) o alla Consob (all'attenzione della Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA; fax: 06 8416703 - 06 8417707; Pec: consob@pec.consob.it).

Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo (ACF) o convenzionale (ovvero quelli indicati nel DIP aggiuntivo ovvero nei diversi documenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente).

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo di Mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, ovvero la Negoziazione Assistita.

Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

SEZIONE VIII – Descrizione Sintetica della Politica seguita dalla Banca in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento

La Banca applica un approccio trasparente e sistematico agli investimenti sostenibili ESG (Environmental, Social and Governance), nel rispetto della normativa di riferimento e tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Politica di Gruppo in materia.

In particolare per investimento sostenibile si intende l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, (misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare) o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale (in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la diseguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali).

L'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (c.d. fattori di sostenibilità) nella prestazione dei servizi di investimento mira a gestire efficientemente gli elementi di rischio del portafoglio, orientando la consulenza all'individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore rispetto alle istanze sociali e ambientali maggiormente rilevanti.

L'inclusione proattiva di questi fattori nel processo di consulenza persegue l'obiettivo di raggiungere rendimenti finanziari a medio-lungo termine adeguati al rischio.

Per perseguire i suddetti obiettivi, la Banca adotta un approccio volto ad identificare, valutare, prevenire e ridurre potenziali rischi reputazionali ed operativi derivanti da investimenti in realtà operanti in settori ritenuti non socialmente responsabili nonché caratterizzati da basso rating ESG e/o coinvolte in gravi eventi, i quali abbiano comportato o possano comportare impatti negativi nel settore ambientale, dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, di corruzione, di terrorismo, praticando un monitoraggio costante dell'universo investibile, anche servendosi di provider esterni.

La Banca integra le tecniche tradizionali di analisi dei rischi e rendimenti finanziari con l'analisi mirata a rilevare politiche, performance, pratiche e impatti di sostenibilità delle società emittenti, allo scopo di evitare il coinvolgimento, attraverso l'attività di investimento, in società considerate non in linea con i principi del Gruppo. In tale ambito vengono definiti criteri, strumenti e attività per identificare, valutare e monitorare gli investimenti maggiormente esposti a rischi di natura sociale, ambientale e di corporate governance (ESG), assicurando al contempo l'esclusione dal catalogo dei prodotti oggetto di consulenza gli emittenti che operano in settori particolarmente rilevanti rispetto alle tematiche di sostenibilità, tra i quali:

- Alcool;
- Gioco d'azzardo;
- Tabacco;
- Energia Nucleare;
- Armi.

Nel processo di selezione delle società quotate sono altresì tenute in considerazione anche le controversie di varia natura legate:

- all'ambiente (emissioni tossiche o inquinanti, sfruttamento della terra, sfruttamento dell'acqua);
- ai diritti umani;
- alla violazione dei diritti del lavoro;
- alla gestione fraudolenta delle società;
- a pratiche invasive/aggressive verso i clienti.

Le analisi possono essere effettuate anche tenendo in considerazione la presenza delle società emittenti nei principali indici internazionali che considerano i Criteri ESG "di esclusione" sopra indicati ed applicando poi ulteriori valutazioni proprietarie.

SEZIONE IX – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

La Banca informa che:

- a. il contraente e l'assicurato, qualora non coincidano, possono esercitare il diritto all'oblio oncologico (previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193): il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Ulteriori e diversi termini, in base alla patologia, sono previsti nel DIP Aggiuntivo cui si rimanda anche per la visione di tutte le pertinenti informazioni.

In caso di rinnovo del contratto assicurativo, ai fini dell'esercizio del diritto all'oblio oncologico, il contraente o l'assicurato inviano tempestivamente ai distributori/Compagnia la necessaria certificazione a tal fine prevista. È onere della Banca e dell'Impresa di Assicurazioni procedere, quindi, alla cancellazione definitiva delle informazioni eventualmente possedute e relative alla patologia pregressa, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato;

- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.